

**CIRCOLARE N. 217 DEL 5 AGOSTO 1996**  
**“MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER**  
**GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI**  
**IMEL”**  
**13° AGGIORNAMENTO**

## 7. QUALITÀ DEL CREDITO

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “*Non-performing*” come definita negli *Implementing Technical Standards* dell’EBA ... (di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni “fuori bilancio” (cfr. paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute deteriorate, esposizioni ristrutturata, secondo le regole di seguito specificate.

### **Sofferenze**

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

### **Partite incagliate**

La classificazione a incaglio è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie (c.d. criterio dell’*“unlikely to pay”* – cfr. paragrafo 145 degli ITS). Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, coerentemente con un approccio di massima tempestività nella classificazione dei soggetti affidati per scadimento nella qualità del merito creditizio. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “incaglio soggettivo”. Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) vanno segnalate tra gli incagli dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza <sup>(1)</sup>. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando siano noti gli esiti della domanda <sup>(2)</sup>. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico <sup>(3)</sup> del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis <sup>(4)</sup>. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra le esposizioni ristrutturate (cfr. infra, “paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).

Oltre a un criterio soggettivo, è previsto anche un criterio oggettivo minimale al ricorrere del quale il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore che

---

<sup>1</sup> Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

<sup>2</sup> Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>4</sup> Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

AVVERTENZE GENERALI

---

presenta importi (o rate) scaduti e non pagati da oltre 90 giorni va classificato tra gli incagli (c.d. “incagli oggettivi”).

In particolare, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio”, diverse da quelle classificate in sofferenza o come incaglio soggettivo, va classificato a incaglio qualora risultino soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni <sup>(1)</sup>:

- i. vi siano esposizioni scadute deteriorate secondo un approccio per singolo debitore, oppure per singola transazione e sia scattato il c.d. “*pulling effect*” (cfr. infra “Esposizioni scadute”);
- ii. tali esposizioni siano scadute in via continuativa:
  - 1) da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni per cassa connesse con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
  - 2) da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni per cassa connesse con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
  - 3) da oltre 270 giorni, per le esposizioni per cassa diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- iii. l’intero ammontare delle esposizioni scadute da oltre 150, 180 o 270 giorni, a seconda del tipo di esposizioni per cassa che risultino scadute, verso il medesimo debitore <sup>(2)</sup> rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%. Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito <sup>(3)</sup>. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadute”.

### **Esposizioni scadute**

Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

---

<sup>1</sup> Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

<sup>2</sup> Si consideri, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia verso un debitore un finanziamento di credito al consumo scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 200 giorni. In tale situazione l’intermediario A verificherà il rispetto della soglia del 20 per cento sommando al numeratore l’intero ammontare del finanziamento di credito al consumo e quello del mutuo.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

## a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore <sup>(1)</sup>. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute <sup>(2)</sup>, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. <sup>(3)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato <sup>(4)</sup>.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di *factoring*, si precisa quanto segue:

– nel caso di operazioni “pro-solvendo” <sup>(5)</sup> l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(6)</sup>;
- b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

– nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;

– nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debito-

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>2</sup> Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

<sup>3</sup> L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

<sup>4</sup> Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

<sup>5</sup> Per la definizione di operazioni “pro-solvendo” e “pro-soluto”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Factoring”.

<sup>6</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

AVVERTENZE GENERALI

---

re per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;

- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" <sup>(2)</sup> sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(3)</sup> il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni <sup>(4)</sup> ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci <sup>(5)</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

<sup>3</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

<sup>4</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>5</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

#### **b) Singola transazione**

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto <sup>(1)</sup>).

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute "deteriorate" (ad esempio, sottovoce 52360.08 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela: esposizioni per cassa – esposizioni scadute deteriorate), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio, sottovoce 52360.10 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela: altre esposizioni – esposizioni scadute non deteriorate) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate <sup>(2)</sup><sup>(3)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring "pro-solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", ai fini della rile-

---

<sup>1</sup> Ad esempio, va considerata "scaduta", al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

<sup>2</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

<sup>3</sup> Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

vazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l'anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

**Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*):** si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (*forbearance*) sia le esposizioni ristrutturate ("*Non-performing exposures with forbearance measures*") sia le altre attività finanziarie che ricadono nella categoria delle "*Forborne performing exposures*" come definita negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "*in bonis*" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

**Esposizioni ristrutturate:** esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute" ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del "congelamento" sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" vanno classificate tra quelle ristrutturate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito dei ristrutturati, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione può essere considerata come in *bonis* <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie, diverse da quelle connesse con il concordato preventivo, verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizioni ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

**Altre esposizioni oggetto di concessioni:** rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS.

*Sezione:*

## **II – ALTRE INFORMAZIONI**

— II. 1. 2 —

*Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012*

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Factoring e altre cessioni

---

*Sottosezione:*

## **2 – FACTORING E ALTRE CESSIONI**

— II. 2. 1 —

Voce: **52164**

## **ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER OPERAZIONI DI FACTORING: QUALITÀ DEL CREDITO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare dei crediti verso cedenti per anticipi di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturate", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate", "Esposizioni oggetto di concessioni performing" e "Altre esposizioni in bonis".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Voce: **52166**

## **ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO**

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare complessivo, al lordo delle rettifiche di valore operate dall’intermediario, dell’esposizione per operazioni di factoring pro soluto.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: ”Sofferenze”, “Incagli”, “Esposizioni ristrutturate”, “Esposizioni scadute deteriorate”, “Esposizioni scadute non deteriorate”, **“Esposizioni oggetto di concessioni performing”** e “Altre esposizioni in bonis”.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

**02** CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI

**04** CORRISPETTIVI DA EROGARE AI CEDENTI

Voce: **52184**

## **ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'esposizione, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, connesse con i crediti acquistati nell'ambito di cessioni non rientranti nell'ambito del factoring.

Gli importi vanno distinti in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturate", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate", "**Esposizioni oggetto di concessioni performing**" e "Altre esposizioni in bonis".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

**10**      VERSO CEDENTI

**12**      VERSO DEBITORI CEDUTI

Voce: **52186**

## **ESPOSIZIONI DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le rettifiche di valore complessive operate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sulle esposizioni derivanti da cessioni di crediti non rientranti nell'ambito del factoring. Si distingue in base alle seguenti categorie: "Sofferenze", "Incagli", "Esposizioni ristrutturare", "Esposizioni scadute deteriorate", "Esposizioni scadute non deteriorate", "Esposizioni oggetto di concessioni performing" e "Altre esposizioni in bonis".

### RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE:

**02**            VERSO CEDENTI

**04**            VERSO DEBITORI CEDUTI

### RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:

**06**            VERSO CEDENTI

**08**            VERSO DEBITORI CEDUTI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Factoring e altre cessioni

---

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

*Sottosezione:*

## **8 – QUALITÀ E FLUSSI**

— II. 8. 1 —



Voce: **52360**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA**

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

Relativamente alle partite incagliate è prevista la distinzione tra incagli soggettivi e incagli oggettivi (variabile “tipo incagli”).

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute è prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze generali, paragrafo 7 “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

### **OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

**XX** SCADUTE DA PIU' DI 30 GIORNI

**XX** ALTRE

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

**XX** SCADUTE DA PIU' DI 30 GIORNI

**XX** ALTRE

**10** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

~~E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto") e per durata dello scaduto (variabile "fascia scaduto").~~

~~Nel caso di operazioni di factoring "pro solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", per l'importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze generali, paragrafo 7 "Qualità del credito". Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile "Fascia scaduto"), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.~~

~~**12XX**~~ ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

**14** DETERIORATE

**16** ALTRE

Voce: **52361**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI**

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.2 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

Relativamente alle partite incagliate è prevista la distinzione tra incagli soggettivi e incagli oggettivi (variabile “tipo incagli”).

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

**02** SOFFERENZE

**04** INCAGLI

**06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute è prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

#### **OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:**

**XX** SCADUTE DA PIU’ DI 30 GIORNI

**XX** ALTRE

#### **OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:**

**XX** SCADUTE DA PIU’ DI 30 GIORNI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

**XX** ALTRE

**10** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

~~E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto") e per durata dello scaduto (variabile "fascia scaduto").~~

~~**12XX**~~ ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

**14** DETERIORATE

**16** ALTRE

Voce: **52363**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA IN SOFFERENZA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito di eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

<b>XX</b>	<b>ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING (SCADUTE E NON SCADUTE)</b>
<b>02XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE</b>
<b>04XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS</b>

#### **TRASFERIMENTI DA:**

<b>06</b>	<b>INCAGLI</b>
<b>08</b>	<b>ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE</b>
<b>10</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

<b>12</b>	<b>ESCUSSIONI DI GARANZIE</b>
<b>15</b>	<b>ALTRE</b>

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

<b>16</b>	<b>USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS</b>
-----------	--

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

<b>18</b>	CANCELLAZIONI
<b>20</b>	INCASSI
	REALIZZI PER CESSIONI:
<b>22</b>	CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
<b>24</b>	ALTRE
<b>26</b>	TRASFERIMENTO A INCAGLI
<b>29</b>	PERDITE DA CESSIONE
<b>31</b>	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
<b>32</b>	NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **52365**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di rate impagate fissato dalla normativa segnalativa (c.d. “incagli oggettivi”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi del credito <sup>(1)</sup>.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

**XX** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING  
(SCADUTE E NON SCADUTE)

**02XX** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**04XX** ALTRE ATTIVITÀ IN BONIS

TRASFERIMENTI DA

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

<b>10</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>
	<b>ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>
<b>12</b>	<b>ESCUSSIONI DI GARANZIE</b>
<b>15</b>	<b>ALTRE</b>
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:</b>
<b>16</b>	<b>USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS</b>
<b>18</b>	<b>CANCELLAZIONI</b>
<b>20</b>	<b>INCASSI</b>
	<b>REALIZZI PER CESSIONI:</b>
<b>22</b>	<b>CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE</b>
<b>24</b>	<b>ALTRE</b>
	<b>TRASFERIMENTI A:</b>
<b>26</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>
<b>28</b>	<b>SOFFERENZE</b>
<b>30</b>	<b>ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE</b>
<b>29</b>	<b>PERDITE DA CESSIONE</b>
<b>31</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>
<b>34</b>	<b>NUOVI INCAGLI: NUMERO CLIENTI</b>

Voce: **52367**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto fissata dalla definizione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturata, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturata, incagliate o sofferenze).

Nella sottovoce 14 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

<b>XX</b>	<b>ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING (SCADUTE E NON SCADUTE)</b>
<b>02XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE</b>
<b>04XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS</b>
<b>06</b>	<b>TRASFERIMENTI DA INCAGLI</b>
<b>08</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**12** ALTRE ESPOSIZIONI

**14** CANCELLAZIONI

**16** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**18** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**20** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** INCAGLI

**26** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta.

Voce: **52369**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RISTRUTTURATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni ristrutturate nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni ristrutturate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

Nella sottovoce 16 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

#### INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

<b>XX</b>	<b>ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING (SCADUTE E NON SCADUTE)</b>
<b>02XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE</b>
<b>04XX</b>	<b>ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS</b>

#### TRASFERIMENTI DA:

<b>06</b>	<b>INCAGLI</b>
<b>08</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>
<b>12</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

**14XX** USCITE VERSO ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFOR-  
MINGIN ~~BONIS~~

**16** CANCELLAZIONI

**18** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**20** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**22** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**24** SOFFERENZE

**26** INCAGLI

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **523XX**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni oggetto di concessioni performing nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni oggetto di concessioni performing; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni oggetto di concessioni performing (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

Nella sottovoce 22 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 06** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 10** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 14** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 18** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS
- 22** CANCELLAZIONI

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

<b>26</b>	<b>INCASSI</b>
	<b>REALIZZI PER CESSIONI:</b>
<b>30</b>	<b>CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE</b>
<b>34</b>	<b>ALTRE</b>
	<b>TRASFERIMENTI A:</b>
<b>38</b>	<b>SOFFERENZE</b>
<b>42</b>	<b>INCAGLI</b>
<b>46</b>	<b>ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE</b>
<b>50</b>	<b>PERDITE DA CESSIONE</b>
<b>54</b>	<b>ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>
<b>32</b>	<b>NUOVE POSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING: NUMERO CLIENTI</b>

Voce: **52380**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### TRASFERIMENTI DA:

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**XX** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING

#### ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**14XX** ALTRE

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

#### RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

**16** DA INTERESSI

**18** ALTRE

**20** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**22** UTILI DA CESSIONE

**24** CANCELLAZIONI

**26** TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52382**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE PER CASSA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### TRASFERIMENTI DA:

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**XX** **ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING**

#### ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**14XX** ALTRE

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

#### RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

**16** DA INTERESSI

**18** ALTRE

**20** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**22** UTILI DA CESSIONE

**24** CANCELLAZIONI

#### TRASFERIMENTI A:

**26** SOFFERENZE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

- 28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 30** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 32** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52384**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE  
COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA  
SCADUTE **DETERIORATE****

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

**XX** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING  
(SCADUTE E NON SCADUTE)

**06XX** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE **NON** DETERIORATE

**08XX** ALTRE ESPOSIZIONI

**10** TRASFERIMENTI DA POSIZIONI INCAGLIATE

**12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

**14** RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

**16** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**18** UTILI DA CESSIONE

**20** CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** PARTITE INCAGLIATE

**26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

## **28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52386**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### TRASFERIMENTI DA:

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**XX** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING

**10XX** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

#### RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

**12** DA INTERESSI

**14** ALTRE

**16** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**18** UTILI DA CESSIONE

**20** CANCELLAZIONI

#### TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** PARTITE INCAGLIATE

**XX** ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

## **26** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52388**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate classificate in sofferenza.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

### TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

#### CONTROGARANTITE

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

#### ALTRE

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

### TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE

#### CONTROGARANTITE

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO

#### ALTRE

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO

### ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO

ALTRE

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

**26** AMMONTARE

**28** NUMERO

ALTRE

**30** AMMONTARE

**32** NUMERO

USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

**34** AMMONTARE

**36** NUMERO

ALTRE

**38** AMMONTARE

**40** NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

**42** AMMONTARE

**44** NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

ALTRE

**46** AMMONTARE

**48** NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

**50** AMMONTARE

ALTRE

**52** AMMONTARE

Voce: **52390**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate classificate come deteriorate (diverse dalle sofferenze).

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

VARIAZIONI IN AUMENTO:

### TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS

#### CONTROGARANTITE

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

#### ALTRE

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

### TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA

#### CONTROGARANTITE

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO

#### ALTRE

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO

### ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

CONTROGARANTITE

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO

ALTRE

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

**26** AMMONTARE

**28** NUMERO

ALTRE

**30** AMMONTARE

**32** NUMERO

USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

**34** AMMONTARE

**36** NUMERO

ALTRE

**38** AMMONTARE

**40** NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

**42** AMMONTARE

**44** NUMERO

ALTRE

**46** AMMONTARE

**48** NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

**50** AMMONTARE

ALTRE

**52** AMMONTARE

Voce: **52392**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate, nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **VARIAZIONI IN AUMENTO**

#### **GARANZIE RILASCIATE**

Nel caso in cui la controgaranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell'intermediario segnalante, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, formano oggetto di segnalazione, per i medesimi valori, le voci 02 e 04 (variazioni in aumento di garanzie controgarantite) e la voce 30 (Altre variazioni in diminuzione).

#### **CONTROGARANTITE**

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

#### **ALTRE**

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** AMMONTARE

#### **ALTRE**

<b>12</b>	AMMONTARE
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
	GARANZIE NON ESCUSSE
	CONTROGARANTITE
<b>14</b>	AMMONTARE
<b>16</b>	NUMERO
	ALTRE
<b>18</b>	AMMONTARE
<b>20</b>	NUMERO
	TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE
	CONTROGARANTITE
<b>22</b>	AMMONTARE
<b>24</b>	NUMERO
	ALTRE
<b>26</b>	AMMONTARE
<b>28</b>	NUMERO
	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
<b>30</b>	AMMONTARE

Voce: **52372**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE**

Ammontare delle esposizioni per cassa, al lordo delle rettifiche di valore operate, suddiviso per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza della controparte.

Relativamente alle partite incagliate è prevista la distinzione tra incagli soggettivi e incagli oggettivi (variabile "tipo incagli").

SOFFERENZE:

**02** RIPARTIZIONE ECONOMICA

**04** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

INCAGLI:

**06** RIPARTIZIONE ECONOMICA

**08** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE:

**10** RIPARTIZIONE ECONOMICA

**12** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE:

**13** RIPARTIZIONE ECONOMICA

**15** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

**ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI NON PERFORMING (SCADUTE E NON SCADUTE):**

**XX** RIPARTIZIONE ECONOMICA

**XX** RIPARTIZIONE TERRITORIALE

**ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

~~17~~XX RIPARTIZIONE ECONOMICA

~~19~~XX RIPARTIZIONE TERRITORIALE

ALTRE ESPOSIZIONI:

~~22~~XX RIPARTIZIONE ECONOMICA

~~24~~XX RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52376**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

Ammontare delle rettifiche di valore complessive operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"), con esclusione delle sottovoci 15 e 24.

L'importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti. Tale evento ricorre non soltanto nei casi in cui sia intervenuto un fatto che giuridicamente comporta il venir meno del corrispondente diritto dell'ente segnalante, ma anche quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità del credito o di quota parte dello stesso oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di crediti in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle rettifiche di valore dei crediti in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la suddetta delibera.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale con riferimento alle esposizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione. La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

Relativamente alle partite incagliate è prevista la distinzione tra incagli soggettivi e incagli oggettivi (variabile "tipo incagli").

### **RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE**

#### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:**

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 15** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

### **RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

**XX** OGGETTO DI CONCESSIONI PERFORMING (SCADUTE E NON SCADUTE)

**18XX** ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**20XX** ALTRE ESPOSIZIONI

**24** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **40728**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE**

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, factoring pro solvendo, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis”, **attività oggetto di concessioni performing** e attività deteriorate (variabile “qualità del credito”).

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 58** ESPOSIZIONE NETTA
- 60** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

- 62** ESPOSIZIONE NETTA
- 64** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 66** ESPOSIZIONE NETTA
- 68** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

**70** ESPOSIZIONE NETTA

**72** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **52396**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE**

Va indicato il valore di bilancio.

Per i criteri di rilevazione delle operazioni di factoring “pro solvendo” si rinvia alla sottovoce 52360.10.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) fino a 90 giorni; 2) da oltre 90 giorni fino a 180 giorni; 3) da oltre 180 giorni fino a 1 anno; 4) da oltre 1 anno.

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

### **OGGETTO DI CONCESSIONI:**

**02XX** FINANZIAMENTI

**04XX** TITOLI DI DEBITO

### **ALTRE:**

**XX** FINANZIAMENTI

**XX** TITOLI DI DEBITO

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---